



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n. 39331

Raccolta n. 16523

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio (**28.7.2017**), a Porto San Giorgio presso il palazzo del Comune in via Vittorio Veneto n.5, alle ore dodici e quindici.

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente il signor:

CECCARANI MARCO, nato a Macerata il 20 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rappresentante** della società "**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**" Unipersonale (in breve "S.G.D.S. GAS s.r.l."), con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto n.4, capitale sociale Euro 10.400,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale 01780530448 (R.E.A. FM-173042).

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il signor **CECCARANI MARCO** mi dichiara che è stata convocata in questo luogo giorno ed ora, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento statuto sociale ai sensi del DL 175/2016.

2) Omissis

	Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Nota-	
	io a svolgere il ruolo di segretario, il signor CECCARANI	
	MARCO constata e mi fa constare che:	
	- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempe-	
	stiva comunicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Gior-	
	no;	
	- è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale so-	
	ciale, "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", c.f.81001530443, rap-	
	presentato dal Sindaco Avv. Nicola Loira;	
	- è presente l'organo Amministrativo nella sua persona;	
	- del Collegio Sindacale sono presenti i signori Carla Maria	
	Barbone, Presidente, e Cristiano Michelangeli e Umberto Val-	
	lasciani - Sindaci effettivi;	
	- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a de-	
	liberare sull'ordine del giorno sopra indicato.	
	Prende la parola il Presidente, il quale dà atto che il	
	D.Lgs. 175/2016 (cosiddetto Decreto Madia), modificato	
	D.Lgs.16.6.2017, ha dettato alcune nuove prescrizioni in or-	
	dine alle società partecipate dalla pubblica amministrazione;	
	dichiara quindi che risulta necessario adeguare lo statuto	
	della società alle prescrizioni di cui al Decreto.	
	In particolare spiega all'Assemblea che:	
	- nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il	
	rispetto del principio di equilibrio di genere;	
	- è necessario prevedere che l'amministrazione sia affidata,	

	di norma, ad un amministratore unico, potendosi prevedere la	
	nomina di un Consiglio di Amministrazione solo per specifiche	
	ragioni di adeguatezza organizzativa;	
	- è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione	
	possa eleggere un Vice Presidente solo quale modalità di in-	
	dividuazione del sostituto del Presidente per i casi di sua	
	assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi ag-	
	giuntivi;	
	- è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione	
	possa delegare parte dei propri poteri esclusivamente ad un	
	solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di	
	deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dal-	
	l'Assemblea;	
	- è necessario prevedere il divieto di corrispondere agli or-	
	gani sociali gettoni di presenza o premi di risultato delibe-	
	rati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di	
	fine mandato ai componenti degli organi sociali;	
	- è necessario inserire il divieto di istituire organi diver-	
	si da quelli previsti dalle norme generali in tema di società	
	e di nominare comitati;	
	- è necessario precisare le modalità di nomina dell'Organo di	
	Controllo; sul punto il Presidente evidenzia che, nell'ottica	
	del contenimento dei costi, il testo proposto prevede esclu-	
	sivamente la nomina di un Sindaco Unico, senza prevedere il	
	Collegio Sindacale; dichiara che tale disposizione, qualora	

	approvata, dovrà divenire efficace solo dal prossimo rinnovo	
	delle cariche.	
	Per questi motivi, il Presidente propone di modificare gli	
	articoli 14 (rubricato "Composizione del Consiglio di ammini-	
	strazione"), 17 (rubricato "Poteri dell'Organo Amministrati-	
	vo") e 18 (rubricato "Controllo della società").	
	Dichiara inoltre che appare opportuno modificare anche	
	l'art.16 (rubricato "Rappresentanza"), per meglio precisare i	
	poteri di rappresentanza, prevedendo altresì l'eventuali con-	
	ferimento di poteri di rappresentanza anche a eventuali Diri-	
	genti.	
	Evidenzia che nel nuovo testo dell'art.17 è stata riservata	
	alla competenza dell'Assemblea la nomina dei Dirigenti.	
	Illustra le ragioni che consigliano di modificare la forma	
	abbreviata della denominazione della società prevista al-	
	l'art.1, in "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l." e propone inoltre	
	di inserire un nuovo art.18 bis, da rubricare "Controllo ana-	
	logo", al fine di rafforzare il controllo del Comune socio.	
	Dà quindi lettura del testo degli articoli 14, 15, 16, 17, 18	
	e 18 bis, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed	
	invita l'assemblea a discutere e a deliberare in proposito.	
	Dopo breve discussione, l' Assemblea all'unanimità	
	D E L I B E R A	
	1) di modificare gli artt.1, 14, 16, 17 e 18 e di inserire il	
	nuovo articolo 18 bis, il tutto nel seguente modo:	

"Art. 1 - Denominazione e natura giuridica.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S.MULTISERVIZI s.r.l.").

La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento".

"Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali.

	Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti del-	
	l'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autoriz-	
	zazione dell'Ente di appartenenza e di società da essi con-	
	trollate né di aziende o Istituti di credito.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provve-	
	duto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consi-	
	glio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un	
	vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale	
	modalità di individuazione del sostituto del presidente in	
	caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di com-	
	pensi aggiuntivi.	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza	
	per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato	
	dall'assemblea dei soci, che non può essere superiore a	
	quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la	
	loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.	
	Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel cor-	
	so dell'esercizio uno o più amministratori, il Presidente del	
	Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assem-	
	blea, che procederà a nominare i nuovi Consiglieri, che i	
	resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti ri-	

manere gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene a mancare la metà o più degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'Organo di Controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine.

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali".

"Art. 16 - Rappresentanza .

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati,

	competete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea".	
	"Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci.	
	Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi:	
	a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;	
	b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;	
	c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti;	

	d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;	
	e) assunzione di mutui;	
	f) politica tariffaria;	
	g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;	
	h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci.	
	Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale.	
	I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci:	
	- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;	
	- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;	
	- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e	

zione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata".

"Art. 18 - Controllo della società

Se richiesto dalla legge o per volontà dell'Assemblea viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art. 2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile".

"Art.18-bis Controllo Analogo.

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art.2497 bis, codice civile".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di **statuto** corredato delle apportate modifiche, che **allego** al presente atto sotto la **lettera "A"**; al riguardo, il Presidente precisa che tale testo riporta all'art. 3 l'oggetto sociale come modificato giusta assemblea tenutasi in data 5.4.2006, previa deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.3.2006, n.16, oggetto così risultante al Registro delle Imprese, ma diverso da quello risultante dai testi statutari allegati alle successive deliberazioni assembleari, in cui peraltro l'oggetto non risulta essere stato mai modificato. L'assemblea, preso atto di quanto sopra, per quanto possa occorrere, espressamente approva il testo.

L'assemblea inoltre dà atto che la modifica della composizio-

ne dell'Organo di controllo diverrà efficace dal prossimo rinnovo dell'organo medesimo.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno e dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione dei successivi punti, senza l'assistenza di me notaio, quando sono le ore dodici e cinquanta minuti.

Il Componente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza dell'assemblea - al Componente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquanta.

Occupate diciassette facciate e quanto della presente di cinque fogli.

Firmato: Marco Ceccarani

Francesco Ciuccarelli Notaio



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Allegato "A" al n. 16523 della Raccolta

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica.

A i sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, e' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l.").

La societa' e' soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinera' i rapporti con la societa', oltre che con il presente Statuto, con un regolamento.

Art. 2 - Sede della societa'.

La societa' ha la sua sede legale in Porto San Giorgio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.).

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Porto San Giorgio.

Art. 3 - Oggetto della societa'.

	La societa' ha per oggetto la gestione di impianti o servizi	
	per conto di enti pubblici territoriali, tra cui le seguenti	
	attivita':	
	a. la gestione del servizio distribuzione del gas:	
	1) la pianificazione territoriale e la valorizzazione delle	
	reti infrastrutturali e degli impianti relativi;	
	2) la progettazione di reti ed impianti di distribuzione;	
	3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti,	
	delle cabine REMI di secondo salto e di zona, la realizzazio-	
	ne di nuovi allacciamenti e l'estensione della rete;	
	4) l'aggiornamento e la verifica degli standards previsti	
	dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorita' per l'e-	
	nergia elettrica ed il gas;	
	5) l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti ci-	
	vili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia	
	di risparmio energetico;	
	6) i servizi di assistenza post-allacciamento;	
	7) la realizzazione di interventi per conto terzi;	
	8) l'attivita' di engeneering, di progettazione e program-	
	mazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando	
	nuove tecnologie;	
	9) le attivita' finalizzate all'ottimizzazione dei consumi	
	di energie in generale.	
	b. la gestione dei servizi calore, di condizionamento ed	
	idraulico:	

	1) la gestione di impianti termici, idraulici e di condizionamento;	
	2) la progettazione, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento;	
	3) la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica;	
	4) la progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili;	
	5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti;	
	6) la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica;	
	7) la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati;	
	c. la gestione di altri servizi:	
	1) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie e per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche;	
	2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie e rinnovo	

	di centrali termiche;	
	3) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e pri-	
	vata e di energia elettrica in genere, consistente nella ge-	
	stione di reti di illuminazione pubblica e dei sistemi sema-	
	forici, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti	
	ed opere, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione di	
	reti e di impianti elettrici e di illuminazione pubblici e	
	privati, la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e	
	di segnaletica luminosa;	
	4) l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la	
	trasformazione, la distribuzione, la vendita di elettricità'	
	come derivato da qualsiasi fonte energetica;	
	5) la manutenzione e gestione di immobili pubblici, compre-	
	si gli ascensori;	
	6) servizi di igiene urbana, consistente nella raccolta,	
	trasporto conto terzi e smaltimento dei rifiuti urbani,	
	speciali, pericolosi e di ogni tipo, raccolta, trasporto e	
	smaltimento dei residui e delle materie prime e secondarie,	
	spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche	
	e private, comprese la spiaggia e le altre aree dema-	
	niali, espurgo di pozzi neri e lavaggio condotte, sgombero	
	neve dal suolo pubblico, recupero e riciclaggio di materie	
	prime e secondarie, raccolta differenziata dei rifiuti, ero-	
	gazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccag-	
	gio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti	

	prodotti da terzi, l'erogazione di ogni servizio concernente	
	l'igiene e la salubrità urbana;	
	7) la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;	
	8) il servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private;	
	9) altri servizi di igiene urbana ed ambientale, affidati dal Comune di Porto San Giorgio e regolati con apposito contratto di servizio;	
	10) la gestione dei lavori di manutenzione di strade ed immobili;	
	11) servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private;	
	12) la gestione della refezione scolastica e non;	
	13) i servizi ausiliari teatrali;	
	14) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;	
	15) i servizi cimiteriali in genere, compresa la progettazione, l'attuazione, la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali, l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attività annesse e connesse;	
	16) la realizzazione di reti per la distribuzione del gas naturale, comprese le cabine di primo e secondo salto;	
	17) la gestione di mercati ittici, la manutenzione delle	

	strutture portuali e l'esercizio delle attivita' portuali in	
	genere;	
	18) i servizi ausiliari scolastici;	
	19) la gestione e la riscossione dell'imposta di pubblicita'	
	e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sull'occupazione	
	del suolo pubblico e sui passi carrabili;	
	20) gestione di Farmacie;	
	21) gestione di Parcheggi.	
	La societa', con riferimento ai servizi precedentemente indi-	
	cati, puo' altresì provvedere all'esercizio di ogni altra	
	attivita' di gestione e commercializzazione di servizi di	
	qualunque tipo non soggetti a vincolo.	
	La societa' potra' procedere alla gestione dei servizi di cui	
	sopra, oltre che in forma diretta a mezzo della propria	
	struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di ge-	
	stione e ammissibili, quali come concessioni a terzi, asso-	
	ciazione temporanea di impresa, societa' di capitali ed ogni	
	altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compati-	
	bili con gli scopi sociali, fatta eccezione per tutte quelle	
	attivita' oggetto di vincoli normativi.	
	La societa', inoltre, puo' partecipare ad altre aziende spe-	
	ciali, consorzi, societa' di capitali ovvero puo' concorrere	
	alla loro formazione per l'espletamento di attivita' strumen-	
	tali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione	
	oppure che abbiano ad oggetto settori o fasi delle attivita'	

ad esse assegnate oppure ancora che abbiano ad oggetto attivita' e/o servizi di interesse della proprieta' aziendale e della comunita' della stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. La societa' e' tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attivita' previste nell'oggetto sociale per conto del Comune di Porto San Giorgio in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo.

La societa' assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art.4 Erogazione dei servizi - Convenzioni.

La societa' puo' svolgere le attivita' di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o societa' di capitali.

Puo' compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della societa', le prestazioni di garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizi, il rilascio di garanzie reali e personali nei limiti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immobiliare, di convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La societa' puo', previa stipula di apposita convenzione,

	svolgere servizi inerenti l'oggetto sociale ad essa affidati	
	in altri Comuni.	
	La societa' non potra' effettuare raccolta di risparmio tra	
	il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e	
	non potra' effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1	
	del 2/1/1991 e dalla legge 197/1991 nonché dal D.L. 385/93.	
	Art. 5 - Durata.	
	Il termine di durata della societa' e' fissato al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2030 (duemilatrenta) e puo' essere prorogato con	
	le formalita' previste dalla legge.	
	Art.6 - Capitale Sociale.	
	Il capitale della societa' e' di euro 10.400,00 (diecimila-	
	quattrocento) ed e' diviso in quote del valore nominale di 10	
	(dieci) Euro cadauna; le quote sono nominative ed ogni socio	
	ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.	
	Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' volte	
	con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto	
	e con le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera di	
	aumento. Il capitale sociale potra' essere costituito anche	
	tramite conferimenti di beni in natura.	
	A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'inte-	
	resse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il	
	disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.	
	Il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipa-	
	zione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51%	

(cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la societa' si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' previste dalla legge.

Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Art. 7 - Clausola di prelazione.

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Il socio non puo' alienare la propria partecipazione, in tutto o in parte senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale dovra' darne comunicazione a-

	gli altri soci mediante raccomandata A.R., indicando l'enti-	
	ta' della quota offerta in vendita e le condizioni prati-	
	cate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere;	
	i soci hanno facolta' di esercitare il diritto di prelazione	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della	
	comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo	
	raccomandata A.R..	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di	
	accrescimento di cui al primo comma, le partecipazioni do-	
	vranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli	
	altri soci che abbiano esercitato la prelazione proporzional-	
	mente alle quote possedute.	
	Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione	
	della percentuale di partecipazione al capitale sociale da	
	parte del Comune di Porto San Giorgio al di sotto del 51%	
	(cinquantuno per cento), il venditore sara' obbligato a ce-	
	dere la propria partecipazione in modo tale che la suddetta	
	percentuale sia rispettata.	
	Art. 8 - Versamenti dei soci.	
	I finanziamenti dei soci in favore della societa' possono es-	
	sere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati	
	anche non proporzionalmente alle quote possedute. Nel caso in	
	cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remune-	
	rati con il tasso legale.	
	I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma	

versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della societa' devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c..

Art. 9 - Assemblea della societa'.

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo assembleare.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata o fax, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalita' procedurali di convocazione di cui sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della

	riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomen-	
	ti all'ordine del giorno.	
	Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'as-	
	semblea devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla	
	quale risulti che gli stessi siano stati informati della riu-	
	nione assembleare e non si oppongono alla trattazione de-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza	
	di formale convocazione dell'assemblea.	
	Tale dichiarazione dovra' essere trasmessa alla societa', a	
	mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovra'	
	essere data menzione nel verbale dell'assemblea dei soci. La	
	dichiarazione dovra' essere conservata agli atti della so-	
	cieta', quale allegato al libro delle decisioni dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni nel caso in cui la societa' sia obbliga-	
	ta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura e all'og-	
	getto sociale.	
	L'assemblea e' comunque convocata quando il Consiglio di Am-	
	ministrazione lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea puo' essere convocata presso la sede sociale o in	
	altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione, purché	
	in Italia.	

L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In particolare e' necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della societa' nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Sara' tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra qualora, anche con interventi dislocati in piu' luoghi audiovideo collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Art. 11 Diritto di intervento.

I soci possono intervenire in assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo dei delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 del C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di im-

pedimento o di loro assenza, l'assemblea sara' presieduta dal

Consigliere piu' anziano di eta' o, in subordine, dalla per-

sona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di

intervento, anche per delega, verificare la regolarita' di

costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discus-

sione e stabilire il modo di votare.

Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventual-

mente uno o piu' scrutatori scelti tra i soci, salvo che il

verbale debba essere redatto da un Notaio.

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La societa' e' amministrata di norma da un Amministratore U-

nico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3

(tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposi-

zioni normative vigenti in materia di societa' a partecipa-

zione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo e' ef-

fettuata con modalita' idonee ad assicurare il rispetto del

principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della cari-

ca di amministratore e' subordinata al possesso dei requisiti

di professionalita', onorabilita' ed autonomia stabiliti dal-

le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Ammi-

nistratori comunali, provinciali e regionali.

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti del-

l'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autoriz-

	zazione dell'Ente di appartenenza e di societa' da essi	
	controllate né di aziende o Istituti di credito.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione puo' eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica e' attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non puo' essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.	
	Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti.	
	Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli ammini-	

stratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine.

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.15 Funzionamento del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o dei membri del Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio

di Amministrazione puo' essere convocato anche mediante telegramma, telefax o email con preavviso di almeno ventiquattro ore. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Rappresentanza .

La rappresentanza della societa' di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei

propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto,

ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribu-

zione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizza-

ta dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assem-

blea dei soci.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo ammini-

strativo e non sono delegabili i poteri relativi:

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani ope-

rativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di as-

sunzione del personale;

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio

delle attività sociali;

c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e im-

mobili e brevetti;

d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di

prestiti;

e) assunzione di mutui;

f) politica tariffaria;

g) contratti ed accordi con enti locali e con le società da-

gli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei

servizi ed attività attinenti all'oggetto della società';

h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società' ad

enti, istituti, organismi e società' e la designazione, ove

occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi

la società' stessa e le eventuali variazioni dello Statuto,

	da proporre all'assemblea dei soci.	
	Lo svolgimento di attivita' diversa rispetto alla vendita	
	del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dal-	
	l'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consi-	
	glio Comunale.	
	I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'	
	assemblea soci:	
	- approvazione della relazione previsionale e programmatica	
	contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei	
	programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'eser-	
	cizio;	
	- delibera di assunzione di nuove attivita' o di nuovi servi-	
	zi o dismissione di attivita' o servizi gia' esercitati;	
	- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e	
	servizi in concessione se non regolamentati per legge;	
	- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di	
	partecipazioni societarie che non siano gia' stati previsti	
	nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;	
	- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno	
	finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato,	
	che non siano gia' state previste nella relazione previsionale	
	e programmatica di cui sopra;	
	- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licen-	
	ziamento per giusta causa dei Dirigenti.	

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea e' convocata senza ritardo. L'assemblea puo' autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la societa' abbia eseguito o stia eseguendo un'operazioni in difformita' di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterra' piu' opportuni nell'interesse della societa'; l'esecuzione dell'operazione in difformita' dell'autorizzazione concessa potra' configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui e' stata assunta la relativa delibera assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci.L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale,

motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 18 - Controllo della societa'

Se richiesto dalla legge, o per volonta' dell'assemblea, viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art.2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e' rieleggibile e puo' essere revocato solo per giusta causa.

L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea puo' nominare un Revisore contabile.

Art.18-bis Controllo Analogo.

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla societa' un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

La societa', rendera' noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attivita' di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui

all'art.2497 bis, codice civile.

Art. 19 - Bilancio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha oggetto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato.

Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali. In caso di particolari situazioni tali da condizionare l'attività della società, il Consiglio Comunale può intervenire svolgendo la funzione di indirizzo conferitogli dalla legge.

Art. 20 - Utile di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

tori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci e' quello risultante dai libri sociali.

Art. 22 - Clausola arbitrale.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la societa' ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori o tra detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sara' devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati, su istanza della parte piu' diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della societa'.

Il Collegio Arbitrale cosi' costituito decidera' in veste di amichevole compositore con i piu' ampi poteri e senza obblighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, salvo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Firmato: Marco Ceccarani

Francesco Ciuccarelli Notaio

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo il
giorno 2 agosto 2017 al numero 2400 serie 1T.

Certificazione dei conformità di copia digitale a originale

analogico (art.22, comma 1, d.lgs 7 marzo 2005, n.82

art.68-ter, legge 16. febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dottor **Francesco Ciuccarelli**, Notaio alla sede di Fermo iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 27 ottobre 2017, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero trentotto facciate di dieci fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge (e rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo in quanto finalizzata di bollo all'effettuazione delle operazioni e degli atti di cui agli articoli 15 e seguenti D.P.R. 29 settembre 1973 n.601). Ai sensi dell'articolo 22 d.lgs. 7 marzo 2002 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Fermo nel mio studio in via Speranza n.175, li tre agosto duemiladiciassette.

File firmato digitalmente dal **Notaio Francesco Ciuccarelli**